

Professioni sanitarie:

Natura e controllo delle professioni sanitarie

Generalità. — Secondo il Testo unico delle leggi sanitarie le professioni sanitarie si distinguono in principali, ausiliari e arti ausiliari delle professioni sanitarie (v. tabella).

Secondo il codice civile (art. 2229) l'attività del medico, dell'odontoiatra appartiene al novero delle professioni intellettuali per il esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi Albi o elenchi. Coloro che esercitano la professione sanitaria debbono possedere requisiti di preparazione culturale, scientifica e tecnica, documentati dal possesso della laurea e dalla abilitazione all'esercizio professionale.

E' opportuno fino da ora ricordare che, a norma del codice penale il medico libero professionista è da ascrivere tra le persone esercenti un servizio di pubblica necessità, mentre i medici dipendenti di amministrazioni o enti pubblici possono rivestire la qualifica di pubblici ufficiali o quella di incaricati di un pubblico servizio.

PROFESSIONI SANITARIE PRINCIPALI (titolo: laurea)

Medici chirurghi
Odontoiatri
Veterinari
Farmacisti

PROFESSIONI SANITARIE AUSILIARI (titolo: diploma)

Ostetrica
Assistenti sanitari
Infermieri professionali
Vigilatrici d'infanzia
Terapisti della rianimazione
Tecnici sanitari di radiologia medica
Tecnici di immunologia e trasfusione
Tecnici di igiene ambientale
Igienisti dentali
Podologi
Audiometristi
Massofisioterapisti
Tecnici della riabilitazione funzionale
Tecnici di laboratorio
Dietisti

ARTI AUSILIARI DELLE PROFESSIONI SANITARIE (titolo: licenza)

Odontotecnico
Ottico
Meccanico ortopedico
Infermieri abilitati
Puericultrici

Comunque venga esercitata, la professione medica è posta sotto il controllo dello Stato, che si propone un duplice compito: quello di *formare il personale medico* mediante il corso universitario e il tirocinio pratico del neo laureato, e quello di determinare le *condizioni necessarie* per l'esercizio legale della medicina. L'ordinamento giuridico tiene conto che le professioni sanitarie e quella medica in particolare costituiscono, come già detto, un servizio di utilità pubblica in quanto la salute dei cittadini è un bene individuale e collettivo, alla cui tutela lo Stato è interessato. Ciò determina l'assoggettamento dell'attività del medico e degli esercenti le attività sanitarie ausiliarie al controllo statale, ma d'altro lato garantisce l'esclusiva del servizio, obbligando i cittadini a rivolgersi soltanto ai medici e al personale sanitario abilitati.

I poteri disciplinari.

— Il controllo dell'attività dei medici chirurghi, degli odontoiatri e degli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie è demandato agli **Ordini professionali**, cui spetta l'accertamento dei requisiti di iscrizione agli Albi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti, limitatamente all'esercizio della libera professione. Gli Ordini esercitano inoltre la vigilanza sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza professionale, prendono iniziative intese a favorire l'aggiornamento scientifico degli iscritti e si interpongono nelle controversie tra i sanitari o tra il sanitario e persone o enti, esercitando una funzione conciliativa.

I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a *procedimento disciplinare* da parte dell'Ordine nel cui Albo sono iscritti. Le sanzioni disciplinari sono:

- l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella lieve mancanza commessa.
- la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa, avente una certa gravità.

-- la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi a seguito di gravi abusi, salvo i fatti di natura penale commessi dall'iscritto, per i quali la sospensione dura fino a quanto abbia effetto il provvedimento relativo (emissione di un mandato di cattura, applicazione di pena accessoria o di misura di sicurezza, interdizione dai pubblici uffici, ecc.).

-- la radiazione dall'albo, pronunciata contro l'iscritto la cui condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria.

Contro le decisioni degli organi disciplinari operanti presso gli Ordini è ammesso il ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, avente sede presso il Ministero della Sanità, entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione del provvedimento.

Agli operatori sanitari dipendenti dalle ASL si applicano le sanzioni previste per gli impiegati civili dello Stato (censura, riduzione dello stipendio, sospensione dalla qualifica o destituzione) mediante procedimenti disciplinari demandati alle Commissioni di disciplina istituite presso ogni Unità sanitaria locale.

Procedimenti disciplinari sono previsti anche a carico degli operatori sanitari convenzionati con le ASL nei casi di inosservanza delle norme contemplate nelle convenzioni. Le sanzioni previste sono: il richiamo con diffida, la riduzione del trattamento economico, la sospensione del rapporto per la durata non inferiore a due anni in caso di gravi infrazioni e la revoca dell'incarico nel caso di recidiva di infrazioni sanzionate con la sospensione.

Condizioni legali per l'esercizio delle Professioni Sanitarie

Gli Albi professionali. — Possono essere iscritti all'Albo anche i sanitari impiegati in una pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato l'esercizio della libera professione. Tuttavia questa disposizione, risalente al 1946, trova oggi un campo di applicazione assai ristretto poiché, a parte l'iscrizione all'Albo, in molte Amministrazioni pubbliche esiste incompatibilità tra il pubblico impiego e l'esercizio della libera professione.

Le condizioni per esercitare legalmente la professione di ostetrica, a norma del T.U. delle leggi sanitarie sono:

- **la maggiore età, che è un requisito implicito poiché nessuno potrà mai superare un corso universitario o parauniversitario prima del compimento del 18° anno di età.**
- **il diploma di ostetrica, conseguito presso una Università o Istituto superiore riconosciuto dallo Stato, che è titolo occorrente per l'abilitazione e per l'iscrizione all'albo;**
- **il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, che il/la neolaureato o neodiplomato/a ottiene dopo il prescritto periodo di tirocinio pratico e dopo avere superato l'esame di Stato a norma delle vigenti disposizioni.**
- **l'iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine delle Ostetriche della provincia dove s'intende esercitare.**
- **la registrazione del diploma di abilitazione presso l'Ufficio comunale del luogo di residenza.**

Titolo di abilitazione. — Il conferimento del titolo di abilitazione ai laureati e/o ai diplomati aventi requisiti di cultura e di **preparazione**, costituisce la patente ufficiale di capacità professionale con la quale lo Stato garantisce i cittadini della competenza tecnica del medico, a cui opera essi sono obbligati a valersi in caso di bisogno. Tale abilitazione è condizione indispensabile per l'esercizio professionale in sua mancanza detto esercizio diventa abusivo.

Iscrizione all'Albo delle ostetriche. --- L'iscrizione è parte integrante dell'autorizzazione ad esercitare la professione. Per ottenere l'iscrizione è necessario possedere i seguenti requisiti:

- **essere cittadino italiano;**
- **avere il pieno godimento dei diritti civili;**
- **essere di buona condotta;**
- **avere conseguito il diploma di ostetrica;**
- **essere abilitato all'esercizio professionale;**
- **avere la residenza nella circoscrizione dell'Ordine.**

L'iscrizione avviene all'Ordine della provincia nella quale l'ostetrica ha la propria residenza. Essa importa il pagamento di una quota annua nella misura deliberata dall'Ordine stesso.

Si tenga presente che l'iscrizione all'Albo non è obbligo esclusivo per coloro che intendono esercitare la libera professione, ma è richiesta anche per i sanitari dipendenti delle USL, in quanto esplicano attività diretta alla tutela della salute, ed è pure necessaria per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'impiego e ai fini dell'inquadramento nel ruolo.

Esercizio abusivo della professione. —

E previsto dal codice penale (art. 348) nei seguenti termini: **“Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a un milione”**.

Tra le professioni sopra indicate rientrano quelle sanitarie principali e ausiliari.

E evidente l'interesse dello Stato di salvaguardare il pubblico contro l'iniziativa di coloro che non essendo abilitati, cioè professionalmente non idonei, possono costituire un grave pericolo per la salute.

Il Codice deontologico (art. 91) fa divieto al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire in qualsiasi modo chi esercita abusivamente la professione sanitaria, anche nel settore delle cosiddette “pratiche alternative”. E dovere del medico denunciare ogni forma di abusivismo all'Ordine professionale.

Usurpazione di titoli. —

E un altro reato previsto dal codice penale (art. 498) che punisce con la multa da lire 200.000 a due milioni chiunque abusivamente porta in pubblico i segni di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, ovvero si arroga dignità, gradi accademici o titoli o qualità di uffici, impieghi o professioni.

Questo reato, che è cosa diversa dall'esercizio abusivo della professione, è realizzato, ad esempio, da chi espone nella propria autovettura il contrassegno dell'Ordine dei Medici o di qualsiasi altro Ordine Professionale senza essere medico o esercente altra Professione sanitaria ausiliare, oppure da chi si fregia del titolo di dottore, ostetrica, di specialista, di professore e così via.

Attività vietate ai medici ed a coloro che esercitano professioni sanitarie ausiliarie.

Le attività illegali degli esercenti attività sanitarie sono contemplate dal TU delle leggi sanitarie e dai rispettivi Codici deontologici, ma trovano riferimenti anche nelle Convenzioni nazionali, nel codice penale e altre disposizioni di carattere giuridico e amministrativo.

La legge 5 febbraio 1992, n. 175, sotto il titolo “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie”, detta una completa disciplina di questa materia, alla quale sono assoggettati coloro che esercitano le professioni sanitarie principali e ausiliari, nonché le case di cura private, i gabinetti e gli ambulatori mono e polispecialistici. Le attività vietate sono:

Comparaggio.

Dicotomia

Prestanomismo

Divieto di commercio di campioni medicinali

Divieto di commercio e forniture di apparecchiature.

Divieto di apertura non autorizzata di locali di cura.